

FISCO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Fisco internazionale. Il quadro delle disposizioni comunitarie e nazionali sul trasferimento di attività da uno Stato all'altro

I varchi del «Tuir» per il post-Brexit

Un aiuto dalla «Merger Directive» - Contraddittorio preventivo per lo spostamento di sede

PAGINA A CURA DI
Marco Lanza
Francesco Nobili

A seguito del voto sulla Brexit dello scorso 23 giugno, molti operatori si stanno chiedendo quali effetti possano derivare dalla riorganizzazione delle proprie attività inglesi, trasferendo le stesse, in tutto o in parte, in altri Paesi europei.

In questo contesto, l'Italia può risultare una destinazione interessante, anche alla luce delle nuove previsioni del decreto internazionalizzazione (147/2015) e di altre norme già esistenti. È necessario tuttavia valutare le opzioni di riorganizzazione delle attività collocate nel Regno Unito alla luce delle norme inglesi e della relazione di queste norme con la disciplina italiana e comunitaria.

La «Merger Directive»

Se ad esempio la società britannica dovesse conferire rami aziendali a società residenti in Italia, troverebbe applicazione la disciplina della cosiddetta «Merger Directive» (recepita in Italia negli articoli 178 e seguenti del Tuir) che prevede la non tassazione nel Regno Unito se residua al conferimento una stabile organizzazione inglese in cui (tutti) i beni dell'azienda sono confluiti.

Se l'operazione prospettata fosse una fusione o una scissione parziale a favore di incorporanti o beneficiarie comunitarie non Uk, varrebbero le stesse cautele, cioè identificare le attività trasferite (imponibili in Uk sul "capital gain" latente) ovvero quanto confluisce (in neutralità fiscale) nella stabile organizzazione Uk.

Quanto detto per le attività vale naturalmente anche per le funzioni (e rischi associati) dell'

azienda inglese conferenda, fusa o scissa, alla luce delle regole richiamate dall'Ocse (si veda la «Beps Action 9»).

Il decreto internazionalizzazione

Dal punto di vista italiano, l'applicazione del nuovo articolo 166-bis del Tuir prevede che i soggetti residenti in Stati white list (tra cui vi è il Regno Unito) che trasferiscono in Italia la residenza, assumono le attività e le

passività a un costo fiscale corrispondente al «valore normale» ex articolo 9 del Testo unico.

In base a quanto riferisce la relazione del decreto internazionalizzazione, che ha introdotto l'articolo 166-bis del Tuir, il recepimento a «valore normale» opera «anche in assenza dell'applicazione di un'exit tax da parte dello Stato di provenienza».

Sembrirebbe dunque che, se anche l'operazione di trasferimento dal Regno Unito in Italia beneficiasse di un regime fiscale neutrale, in tutto o in parte, i beni (e le funzioni aziendali) trasferite in Italia verrebbero trascritte sui libri della società italiana a valori correnti.

Allo stesso tempo, andrà valutato se l'articolo 166-bis Tuir («trasferimento della residenza») sia applicabile anche ai casi di fusioni e scissioni, tenuto conto delle modifiche apportate dallo stesso decreto internazionalizzazione al comma 6 dell'articolo 179 del Tuir per il caso opposto di trasferimento di residenza dall'Italia all'estero.

In ogni caso, poiché è ipotizzabile che in sede di trasferimento dal Regno Unito all'Italia, alcuni beni e funzioni siano distolti dalla (eventuale) stabile organizzazione Uk che risulta post riorganizzazione, andrà accertato quanto meno che il «valore normale» assoggettato a tassazione nel Regno Unito in base alla locale «exit tax», coincida con quello recepito in Italia in base al già citato articolo 166-bis del Tuir.

In questo senso, il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973 consente la «preventiva definizione in contraddittorio» con l'agenzia delle Entrate «dei valori (...) di ingresso in caso di trasferimento della residenza». Su questo aspetto e sulla prassi operati-

Le regole-base

IL TRASFERIMENTO DI SEDE ALL'ESTERO

01 | IL «REALIZZO»

Il trasferimento all'estero della residenza costituisce realizzo al valore normale delle componenti non confluite in una stabile organizzazione in Italia

02 | FONDI IN SOSPENSIONE

I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione

03 | PERDITE FISCALI

Le perdite generate fino al periodo d'imposta anteriore a quello da cui ha effetto il trasferimento, non compensate con redditi prodotti fino a tale periodo, sono computabili in diminuzione del reddito della stabile organizzazione, entro i limiti previsti dagli artt. 84 e 181 Tuir

IL TRASFERIMENTO DI SEDE IN ITALIA

01 | DA PAESE WHITE LIST

Il trasferimento della residenza in Italia da parte di soggetti provenienti da Paesi white list prevede il riconoscimento - quale valore fiscale - del «valore normale» ex art. 9 del Tuir delle attività e passività trasferite

02 | DA PAESE NON WHITE LIST

Qualora il trasferimento avvenga da un Paese non white list, il valore delle attività e delle passività è

04 | EFFETTI SOSPESI

In caso di trasferimento della residenza in Stati Ue e See è possibile optare per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza (unitariamente determinata). Si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia

05 | MONITORAGGIO

In caso di esercizio dell'opzione per la sospensione, il contribuente presenta annualmente la dichiarazione dei redditi con indicazione della plusvalenza complessiva, dell'importo della plusvalenza ancora sospesa, dell'ammontare dell'imposta ancora dovuta, nonché del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio

vasi veda anche l'altro articolo in questa stessa pagina.

La distinzione di «sedi»

Tra le varie opzioni di riorganizzazione, parrebbe invece non percorribile il trasferimento di sede legale della società britannica in Italia, e ciò per questioni di diritto societario inglese.

Se al contrario si trasferisse la sede amministrativa dal Regno Unito all'Italia (con sede legale mantenuta nel Regno Unito), la società assumerebbe la residenza fiscale in Italia, anche in base al Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (che prevede la residenza in base alla sede della direzione effettiva - articolo 4, comma 3).

Se infine il trasferimento avvenisse mediante l'istituzione di una stabile organizzazione in Italia della società inglese, dal lato italiano andrà valutata l'attribuzione alla stabile organizzazione in Italia degli utili e delle perdite realizzati dalla casa madre inglese. Anche in questo caso, il nuovo articolo 31-ter del Dpr 600/1973 consente di adottare accordi preventivi con l'agenzia delle Entrate su questo aspetto. Ciò fermo restando che, in questo ultimo caso, l'articolo 166-bis del Tuir sul trasferimento della residenza non sembrerebbe applicabile.

In conclusione, è importante rammentare che l'applicazione delle favorevoli norme comunitarie (quali quelle sulla Merger Directive) sono a oggi applicabili, mentre potrebbero essere «disattivate» in sede di uscita del Regno Unito dall'Unione europea: ciò richiede che le società con interesse a queste riorganizzazioni valutino le opzioni da percorrere con attenzione e, soprattutto, tempestività.

La prassi. Le modalità operative Partecipazioni, il nodo del ricorso al regime Pex

Il trasferimento all'estero della residenza fiscale di una società comporta il realizzo al valore normale dei componenti dell'azienda non confluiti in una stabile organizzazione italiana (articolo 166, comma 1, Tuir). Il trasferimento della sede legale (qualificabile come tale anche sotto un profilo civilistico) non comporta anche il trasferimento della residenza fiscale se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della società rimane in Italia (articolo 73, comma 3, Tuir).

Se il trasferimento della residenza avviene nella prima metà del periodo di imposta la società si considera fiscalmente residente all'estero per tutto il periodo di imposta, in caso contrario continua a essere fiscalmente residente in Italia per tutto il periodo di imposta e il cambio di residenza opera a partire dall'esercizio successivo (articolo 73, comma 3).

Il «valore di uscita» (valore normale) dei beni può essere oggetto di un accordo preventivo con il Fisco (articolo 31-ter, lettera a) del Dpr 600/73, di recente introdotto dall'articolo 1 del decreto internazionalizzazione), consentendo così di evitare contestazioni sulla determinazione del valore normale. Secondo un discutibile (si veda Assonime, circolari 38 del 2005 e 13 del 2006) orientamento dell'amministrazione finanziaria in tema di cessione di azienda (circolari 36/2004 e 6/2006) il trasferimento all'estero della residenza di una società che detiene partecipazioni comporta conseguenze differenti a seconda che le partecipazioni siano trasferite in modo autonomo o con un'azienda:

- nel primo caso, infatti, risulterebbe applicabile il regime Pex;
- nel secondo, invece, tale regi-

me non sarebbe applicabile (anche in presenza dei requisiti Pex) in quanto oggetto del trasferimento sarebbe l'intera azienda.

Se la residenza viene trasferita in un Paese Ue o See si può applicare, anche in assenza del requisito della stabile organizzazione, il regime di sospensione di imposta (articolo 166, comma 2 quarter, Tuir), i cui criteri attuativi sono stati stabiliti dapprima dal decreto 2 agosto 2013 e successivamente sostituiti dal decreto 2 luglio 2014. Il medesimo risultato di un trasferimento di residenza

ATTRAZIONE NEGATA

Se il cambiamento di sede comporta il passaggio di quote, l'esenzione opera soltanto se sono trasferite in modo autonomo

si può ottenere mediante operazioni straordinarie come una fusione nella quale una società non residente incorpora una società residente. In linea di principio, il trattamento tributario è il medesimo di quello del trasferimento della residenza, con le criticità sopra evidenziate.

Peraltro, l'utilizzo di una delle due modalità potrebbe comportare effetti differenti nel Paese di destinazione (entrata a valori correnti con il trasferimento sede, a valori storici con la fusione). Per effetto della modifica introdotta dal Decreto internazionalizzazione (all'articolo 1 ha integrato l'articolo 179, comma 6, Tuir) il regime di sospensione di imposta è ora applicabile anche alle operazioni straordinarie intracomunitarie, tra cui la fusione.